



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

TIPO DI INTERVENTO 10.1.2

Produzione integrata

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

ANNUALITÀ 2016



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

INDICE

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO	4
2. LOCALIZZAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO	4
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
4. SOGGETTI BENEFICIARI	4
5. PERIODO D'IMPEGNO	4
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	5
6.1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AL BENEFICIARIO	5
6.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLA SUPERFICIE	5
6.3. IMPEGNI	7
6.3.1. <i>Impegni obbligatori</i>	7
6.3.2. <i>Impegni aggiuntivi non obbligatori</i>	8
6.4. IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ E ALTRI PERTINENTI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 PARAGRAFO 3 DEL REG. (UE) N. 1305/2013	9
6.5. ALTRI OBBLIGHI - CONDIZIONALITÀ	10
7. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO	11
7.1.1. <i>Combinazioni di impegni e combinazioni di misure ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 807/2014</i>	11
7.1.2. <i>Variazione del numero di ettari ai sensi dall'articolo 47 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013</i>	12
7.2.1.1. Aumento del numero di ettari sotto impegno	12
7.2.1.2. Diminuzione del numero di ettari sotto impegno	13
7.1.3. <i>Scambio delle particelle</i>	13
7.1.4. <i>Trasformazione degli impegni</i>	13
7.1.5. <i>Adeguamento degli impegni</i>	13
7.1.6. <i>Clausole di revisione</i>	13
8. CRITERI DI SELEZIONE	14
9. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	14
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	17
10.1. TIPOLOGIE DI DOMANDA E DI COMUNICAZIONE	17
10.2. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	18
10.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	18
10.3.1. <i>Modalità di compilazione e di presentazione della domanda</i>	19
10.3.2. <i>Termine di presentazione della domanda</i>	19
10.4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014	20
10.5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RITIRO PARZIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	21
10.6. COMUNICAZIONE DI RITIRO TOTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	22
10.7. PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTOGRAFA	22
11. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	24
12. RICORSI	24
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

14. DISPOSIZIONI FINALI	26
15. ALLEGATI	26
16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	26

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Come risulta dall'analisi SWOT, il Piano di gestione del Distretto idrografico della regione Sardegna ha evidenziato la presenza di fattori di pressione diffusi, dovuti all'utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti di sintesi e dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo.

Al fine di impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei della Sardegna è stata programmato l'intervento 10.1.2 Produzione integrata che prevede l'adozione del metodo della produzione integrata al fine di incentivare un uso più sostenibile delle risorse idriche e migliorare la gestione e la riduzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

2. LOCALIZZAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

Il tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata si applica su tutto il territorio regionale

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria assegnata per il bando 2016 per il Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata è di € 10.000.000, di cui il 48% di quota comunitaria FEASR, il 36,4% di quota statale e il 15,6% di quota regionale, ed è assicurata dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014/2020.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata sia insufficiente ad assicurare il pagamento di tutte le domande di sostegno/pagamento e delle successive domande di pagamento, ritenute ammissibili, la dotazione finanziaria potrà essere incrementata.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

5. PERIODO D'IMPEGNO

La durata del periodo di impegno è di cinque anni; esso inizia il 15 maggio 2016 e termina il 14 maggio 2021.

Per i beneficiari della misura 214 del PSR 2007/2013, Azione 214.6 "Produzione integrata", che hanno assunto l'impegno nell'annualità 2011 e il cui periodo di impegno di cinque anni termina il 14 luglio 2016, e che nel 2016 presentano la domanda di sostegno/pagamento per il tipo di intervento 10.1.2 "Produzione



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

integrata” ai sensi del presente bando, si verifica una parziale sovrapposizione dei periodi di impegno delle due misure. Al fine di evitare che per il periodo di sovrapposizione vi sia una sovra-compensazione, il pagamento annuale della domanda 2016 relativa al tipo di intervento 10.1.2 “Produzione integrata” è decurtato in maniera proporzionata ai giorni di sovrapposizione, come specificato nel paragrafo “Tipologia e importo degli aiuti”.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

6.1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Essere imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e per tutto il periodo d'impegno.

6.2. Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Sono ammissibili a premio le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie agricola localizzata nel territorio regionale;
2. superfici agricole ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/20134 coltivate con le seguenti colture/raggruppamenti colturali (di seguito colture a premio):
 - a. Ortive in pieno campo
 - Asparago
 - Basilico
 - Bietola da costa
 - Carota
 - Cavoli (cavolo broccolo, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza)
 - Cetriolo
 - Cipolla
 - Cocomero (anguria)
 - Fagiolino e fagiolo
 - Finocchio
 - Fragola
 - Insalate: lattuga (inclusa romana e iceberg) cicoria, indivia, scarola, e radicchio
 - Melanzana
 - Melone
 - Patata
 - Peperone
 - Pomodoro da industria
 - Pomodoro da mensa
 - Prezzemolo
 - Ravanello
 - Rucola



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Sedano
- Spinacio
- Valerianella/songino/dolcetta
- Zucchini
- b. Ortive protette
 - Stesse colture del raggruppamento di cui al punto a. “Ortive in pieno campo” tranne pomodoro da industria e patata.
- c. Carciofo
- d. Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio
 - Agrumi (arancio, pompelmo, limone, mandarino simili, clementine)
 - Albicocco
 - Ciliegio
 - Melo
 - Pero
 - Susino
 - Vite da tavola
- e. Pesco
 - Pesco
 - Nettarine
- f. Vite da vino
- g. Riso
- h. Mais e sorgo
 - Mais
 - Sorgo
- i. Olivo
- j. Colture oleaginose
 - Cardo

Per i raggruppamenti colturali di cui ai punti a., b., d., e., h. e j. sono ammissibili solamente le colture sopra elencate per le quali esiste il disciplinare di produzione integrata della Regione Sardegna (di seguito DPI).

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, ove presente, che soddisfano il presente criterio di ammissibilità della superficie sono contrassegnate con la lettera X nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi.

3. superficie giuridicamente disponibile dalla presentazione della domanda e per tutto il periodo d'impegno oppure, disponibile per tutto l'anno d'impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita, in caso di particelle interessate dalla variazione del numero di ettari di cui al paragrafo 7.1.2. e/o dallo scambio delle particelle di cui al paragrafo 7.1.3. A tal fine è consentito durante il periodo d'impegno/anno d'impegno il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la disponibilità.

6.3. Impegni

6.3.1. Impegni obbligatori

Il richiedente deve assumere e rispettare tutti gli impegni obbligatori di seguito riportati:

A. Applicare i Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Sardegna (DPI) su tutta la superficie aziendale investita con le colture a premio (anche se non richiesta/ammessa a premio). I DPI sono redatti annualmente conformemente alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata", approvate ai sensi della L. n. 4 del 03/02/2011 e prevedono impegni che riguardano gli ambiti di seguito elencati:

- Gestione del suolo
- Avvicendamento colturale
- Fertilizzazione
- Irrigazione
- Difesa e diserbo.

I DPI per l'anno 2016 sono stati approvati con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 909/DEcA/18 dell'11 aprile 2016. Durante il periodo d'impegno i beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti annuali dei DPI, anche qualora prevedano disposizioni tecniche più restrittive.

I beneficiari hanno l'obbligo della tenuta del "Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino" (di seguito Registro), cartaceo o su supporto informatizzato, dove sono riportate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura a premio. In tale Registro deve essere effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali eseguite nella superficie oggetto dell'impegno. Con successivo provvedimento sono stabilite le informazioni da riportare nel Registro e le modalità di compilazione.

B. Aderire al sistema nazionale di qualità di produzione integrata

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

L'impegno prevede l'adesione obbligatoria al Sistema nazionale di qualità di produzione integrata (di seguito SNQPI) entro 12 mesi dall'avvio di questo. L'effettivo avvio del sistema decorre dall'approvazione da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale dello schema del piano di controlli della regione Sardegna.

L'adesione al SNQPI, che prevede l'assoggettamento a un sistema di controlli eseguiti da un organismo di controllo parte terza, viene effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul sistema informativo nazionale di produzione integrata.

Le procedure per l'adesione al SNQPI saranno rese disponibili nel sito istituzionale della regione Sardegna.

C. Partecipazione all'aggiornamento professionale sulla produzione integrata

L'impegno prevede la partecipazione, in ogni anno d'impegno, a 4 ore di corso organizzato dall'Agenzia Laore. La conoscenza delle pratiche di produzione integrata è necessaria per far acquisire agli agricoltori la consapevolezza degli effetti sull'ambiente determinati dalle attività agricole, con particolare riferimento alla gestione conservativa del suolo e alla tutela dei corpi idrici.

6.3.2. Impegni aggiuntivi non obbligatori

In aggiunta agli impegni obbligatori di cui al paragrafo 6.3.1. sulla medesima superficie oggetto di impegno è possibile adottare uno degli impegni aggiuntivi non obbligatori di seguito riportati:

a) Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio

L'impegno prevede la coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio, compatibilmente con il ciclo di coltivazione della coltura a premio.

Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari, diserbi e concimazioni.

b) Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino

L'impegno prevede la coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino, compatibilmente con il ciclo di coltivazione della coltura a premio.

Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari, diserbi e concimazioni.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

c) Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio

L'impegno prevede, compatibilmente con il ciclo di coltivazione della coltura a premio, la coltivazione di una specie o di un miscuglio di specie di colture biocide destinate all'interramento a fine ciclo. Sono ammesse, come elenco non esaustivo, le specie appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, *Ricinus communis*, leguminose del genere *Crotalaria*, *Raphanus sativus*, *Eruca sativa*, *Sinapis alba* ed alcune Asteracee del genere *Tagetes*, *Chrysanthemum*, *Zinnia* ed *Artemisia*. Sono inoltre ammessi i miscugli disponibili in commercio con queste finalità.

Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e diserbanti. È ammessa una minima fertilizzazione azotata, con una riduzione di almeno il 30% rispetto alle dosi di riferimento per la pratica ordinaria.

Di seguito si riportano le regole comuni ai tre impegni aggiuntivi non obbligatori:

1. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio assunto con la domanda di sostegno/pagamento o con le successive domande di pagamento è annuale;
2. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio può essere richiesto su tutta o su una parte della superficie sulla quale sono stati assunti gli impegni obbligatori;
3. le operazioni colturali (lavorazioni, semina, sovescio ecc.) devono essere registrate nel predetto Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino;
4. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio associato ad una coltura o raggruppamento colturale a premio relativo alle colture arboree deve essere effettuato sulle interfile della coltura arborea a premio.

6.4. Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Tra gli impegni di condizionalità di cui al successivo paragrafo 6.5., ne vengono individuati alcuni (di seguito impegni pertinenti di condizionalità) più strettamente collegati agli impegni descritti al precedente paragrafo 6.3.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Gli impegni pertinenti di condizionalità per il tipo di intervento 10.1.2 (riferiti all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013), sono indicati nella 2^a colonna della tabella del paragrafo 8.2.10.3.2.1 del PSR 2014/2020, denominata "Intervento 10.1.2 Produzione integrata", che costituisce l'Allegato B alle presenti disposizioni.

Per i beneficiari del tipo di intervento 10.1.2 sono inoltre previsti pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (riferiti all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013) come riportati nella 3^a colonna della predetta tabella dell'Allegato B.

I beneficiari del Tipo di intervento 10.1.2 sono tenuti a rispettare i suddetti impegni pertinenti di condizionalità e i suddetti pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

In caso di mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità con le modalità previste dall'articolo 16 del D.M. 3536 dell'8 febbraio 2016 si applicano le riduzioni esclusioni previste dal medesimo articolo.

Gli impegni pertinenti di condizionalità e i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari per il tipo di intervento 10.1.2 saranno disciplinati nel Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale di attuazione dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 in corso di emanazione.

Per i beneficiari del tipo di intervento 10.1.2 non sono invece previsti altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale ne pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, come e evidenziato nella 4^a e 5^a colonna della tabella dell'Allegato B.

6.5. Altri obblighi - condizionalità

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, applicabili per il 2016, secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali, che saranno stabilite con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in corso di emanazione conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016.

7. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO

7.1.1. Combinazioni di impegni e combinazioni di misure ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 807/2014

Gli impegni del tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata non sono combinabili né con gli impegni degli altri tipi di intervento a superficie della Sottomisura 10.1 (10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4) né con gli impegni delle altre misure a superficie programmate nel PSR 2014/2020 (misure 11 e 15). Pertanto in caso di adesione sia al tipo di intervento 10.1.2 e sia ai tipi di intervento 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4 e alla misura 15 le superfici oggetto di impegno non possono essere le stesse poiché i relativi premi non sono cumulabili tra loro con riguardo alla medesima superficie. La combinazione di impegni e la combinazione di misure sulla stessa superficie ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è riportata nella tabella 8.1.a) del PSR 2014/2020.

Sulla stessa superficie sotto impegno gli impegni obbligatori di cui al paragrafo 6.3.1. possono essere combinati con gli impegni aggiuntivi non obbligatori di cui al paragrafo 6.3.2. come riportato nella seguente tabella.

Tabella 1 Combinazione per raggruppamento colturale degli impegni obbligatori e degli impegni aggiuntivi non obbligatori sulla stessa superficie

Impegno obbligatorio	Impegno aggiuntivo non obbligatorio		
	Raggruppamento colturale	Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio	Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino
Ortive protette	SI	NO	SI
Ortive in pieno campo	SI	SI	SI
Carciofo	SI	NO	SI
Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio	SI	SI	SI
Pesco	SI	SI	SI
Vite per uva da vino	SI	SI	SI
Riso	SI	SI	SI
Mais e sorgo	SI	SI	SI
Olivo	SI	SI	SI
Colture oleaginose	SI	NO	SI

Il richiedente del tipo di intervento 10.1.2, su superfici diverse, può aderire a tutti gli altri tipi di intervento a superficie previsti dalla sottomisura 10.1 (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) e alla misura 15. Il richiedente del tipo di

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

intervento 10.1.2 non può aderire alla misura 11 Agricoltura biologica. La combinazione di impegni e la combinazione di misure per singolo beneficiario ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è riportata nella tabella 8.1.b) del PSR 2014/2020.

I beneficiari della Misura 214 del PSR 2007/2013, Azioni 214.2, 214.6 e 214.7 con impegni in corso possono partecipare al Tipo di intervento 10.1.2, ma su superfici diverse in quanto i premi previsti dalle succitate Azioni connesse alla superficie non sono cumulabili con i premi previsti dal Tipo di intervento 10.1.2, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5 "Periodo d'impegno".

I beneficiari dell'Azione 214.4.2 possono partecipare al Tipo di intervento 10.1.2.

I beneficiari dell'Azione 214.1 "Agricoltura biologica" non possono partecipare al Tipo di intervento 10.1.2.

Il tipo di intervento 10.1.2 è inoltre compatibile con tutte le altre misure/sottomisure/tipi di intervento del PSR 2014/2020.

7.1.2. Variazione del numero di ettari ai sensi dall'articolo 47 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013

7.2.1.1. Aumento del numero di ettari sotto impegno

In conformità con quanto previsto dall'articolo 47, paragrafo 1 del Reg (UE) n. 1305/2013 durante il periodo d'impegno quinquennale è consentito aumentare il numero di ettari sotto impegno. Tale aumento è consentito nei limiti del 20% del numero di ettari ammessi a premio con la domanda di sostegno/pagamento del 1° anno d'impegno.

L'aumento del numero di ettari sotto impegno è possibile sia con nuove superfici aziendali acquisite durante il periodo d'impegno e sia con superfici già presenti in azienda nel 1° anno d'impegno e non richieste e/o ammesse a premio.

L'aumento del numero di ettari sotto impegno è consentito esclusivamente dal 2° anno d'impegno all'atto della presentazione della domanda di pagamento annuale (domanda iniziale e domanda di modifica); ai fini del pagamento del premio le nuove superfici devono essere richieste a premio nelle predette domande di pagamento annuale. Tali particelle devono essere condotte con un titolo che ne attesta la diponibilità giuridica almeno per tutto l'anno d'impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita. A tal fine è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione.

La scadenza del periodo d'impegno per la superficie ampliata termina alla scadenza fissata nella domanda di sostegno/pagamento (14 maggio 2021).

7.2.1.2. Diminuzione del numero di ettari sotto impegno

In conformità con quanto previsto dall'articolo 47 paragrafo 1 del Reg (UE) n. 1305/2013, durante il periodo d'impegno quinquennale è consentito diminuire il numero di ettari sotto impegno. Tale diminuzione è consentita nei limiti del 20% del numero di ettari ammessi a premio con la domanda di sostegno/pagamento del 1° anno d'impegno.

Per le variazioni in diminuzione della superficie oggetto d'impegno, entro il limite del 20% di quella ammessa a premio nel 1° anno di impegno, non devono essere recuperate le somme percepite nelle annualità precedenti per la quantità di superficie ridotta.

Per le variazioni in diminuzione, eccedenti il 20% della superficie oggetto d'impegno (ritiro parziale della domanda), devono invece essere recuperati (o non erogati) gli importi relativi ai precedenti anni di impegno.

Non sono recuperati gli importi in caso di diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e/o di cambio beneficiario per trasferimento degli impegni.

7.1.3. Scambio delle particelle

Durante il periodo di impegno è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno nel rispetto dell'art. 47, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Lo scambio delle particelle è consentito esclusivamente all'atto della presentazione delle domande di pagamento (iniziale e di modifica) dal 2° anno d'impegno. Le nuove particelle inserite nelle predette domande di pagamento devono essere condotte con un titolo che ne attesta la disponibilità giuridica per tutto l'anno d'impegno relativo alla domanda in la particella è stata inserita. A tal fine è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la disponibilità.

7.1.4. Trasformazione degli impegni

Nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la trasformazione degli impegni di cui all'art. 14 paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

7.1.5. Adeguamento degli impegni

Potrà essere consentito l'adeguamento degli impegni agro climatico ambientali in corso di esecuzione di cui all'articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014. Tale adeguamento potrà consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno (proroga) conformemente al medesimo articolo.

7.1.6. Clausole di revisione

Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono previste le seguenti clausole di revisione:

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

1. in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'art. 28, paragrafo 3 del medesimo Regolamento, il presente tipo di intervento dovrà essere adeguato a tali cambiamenti. Tale adeguamento dovrà essere effettuato anche per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche (articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (UE) n.1305/2013);
2. poiché la durata del periodo d'impegno del contratto agro-climatico-ambientale assunto con il presente bando (dal 15.05.2016 14.05.2021) oltrepassa il periodo di programmazione in corso si provvederà all'adeguamento del presente tipo di intervento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui ai punti 1. e/o 2. non sono accettati dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione.

9. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il sostegno è concesso, per la durata di cinque anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

Il pagamento è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

La modulazione dei premi è legata alla tipologia colturale.

Il pagamento compensa in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno per l'esecuzione degli impegni che vanno al di là dell'ordinarietà nelle zone di intervento, della baseline di cui all'articolo 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente "greening", come specificato nella tabella denominata "Intervento 10.1.2 Produzione integrata", del paragrafo 8.2.10.3.2.1. "Descrizione del tipo di intervento" del PSR 2014/2020.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

I premi coprono anche i costi di transazione. Tali costi non superano il 20% del premio pagato per gli impegni assunti dai beneficiari singoli.

Nella tabella seguente sono riportati per ciascun raggruppamento colturale gli importi dei premi annuali, comprensivi dei costi di transazione (Euro/Ettaro/anno) che compensano gli impegni obbligatori (di seguito premio base).

Tabella 2 Importi del premio base

Raggruppamento colturale	Premio base per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premio base per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Ortive protette	559	530
Ortive in pieno campo	474	445
Carciofo	459	430
Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio	469	440
Pesco	599	570
Vite per uva da vino	419	390
Riso*	222	205
Mais e sorgo*	216	200
Olivo*	204	190
Colture oleaginose*	144	140

* Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 al paragrafo 6 dell'articolo 28

Nella tabella che segue sono riportati gli importi dei premi annuali (Euro/Ettaro/anno) che compensano gli impegni aggiuntivi non obbligatori, comprensivi dei costi di transazione (di seguito premio aggiuntivo).

Tabella 3 Importi del premio aggiuntivo

Impegno aggiuntivo non obbligatorio	Premio aggiuntivo per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premio aggiuntivo per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio*	168	160
Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino*	168	160
Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio*	168	160

* Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 al paragrafo 6 dell'articolo 28

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

In ciascun anno di impegno, sulle stesse superfici oggetto di impegno, gli impegni obbligatori possono essere combinati con gli impegni aggiuntivi non obbligatori come riportato nella tabella 1 del paragrafo 7.1.1.

Per le superfici interessate dalla combinazione dell'impegno obbligatorio e di un impegno aggiuntivo non obbligatorio, sarà corrisposta la somma del premio base e del premio aggiuntivo abbattuto all'importo previsto dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora tale somma sia superiore a detto importo (di seguito premio combinato).

Nella tabella che segue sono riportati gli importi dei premi combinati annuali (Euro/Ettaro/anno) che compensano gli impegni obbligatori e l'impegno aggiuntivo non obbligatorio.

Tabella 4 - Importi del premio combinato

Raggruppamento colturale	Premio per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)			Premio per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)		
	Premio base (a)	Premio aggiuntivo (b)	Premio combinato (a + b)	Premio base (a)	Premio aggiuntivo (b)	Premio combinato (a + b)
Ortive protette	559	168	600(1)	530	160	600(4)
Ortive in pieno campo	474	168	600(2)	445	160	600(5)
Carciofo	459	168	600(3)	430	160	590
Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio	469	168	637	440	160	600
Pesco	599	168	767	570	160	730
Vite per uva da vino	419	168	587	390	160	550
Riso*	222	168	390	205	160	365
Mais e sorgo*	216	168	384	200	160	360
Olivo*	204	168	372	190	160	350
Colture oleaginose*	144	168	312	140	160	300

* Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 al paragrafo 6 dell'articolo 28.

(1) Premio abbattuto per euro 127 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

(2) Premio abbattuto per euro 42 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

(3) Premio abbattuto per euro 27 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

(4) Premio abbattuto per euro 90 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

(5) Premio abbattuto per euro 5 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

Per i beneficiari della misura 214 del PSR 2007/2013, Azione 214.6 Produzione integrata, che hanno assunto l'impegno nell'annualità 2011 e il cui periodo d'impegno di cinque anni termina il 14 luglio 2016, e che nel 2016 presentano la domanda di sostegno/pagamento per il tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata ai sensi del presente bando, l'importo del premio della domanda 2016 è decurtato in maniera proporzionata ai giorni di sovrapposizione (61 giorni). Gli importi dei premi decurtati per questa tipologia di beneficiari è riportato nella tabella che segue.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Tabella 5 – Importi dei premi decurtati - Beneficiari dell'Azione 214.6 del PSR 2007/2013 che hanno assunto l'impegno nell'annualità 2011 e il cui periodo d'impegno termina il 14 luglio 2016

Raggruppamento colturale	Premio per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)			Premio per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)		
	Premio base (a)	Premio aggiuntivo (b)	Premio combinato (a + b)	Premio base (a)	Premio aggiuntivo (b)	Premio combinato (a + b)
Ortive protette	465,58	139,92	600,00(1)	441,42	133,26	574,68
Ortive in pieno campo	394,78	139,92	534,71	370,63	133,26	503,89
Carciofo	382,29	139,92	522,21	358,14	133,26	491,40
Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio	390,62	139,92	530,54	366,47	133,26	499,73
Pesco	498,89	139,92	638,82	474,74	133,26	608,00
Vite per uva da vino	348,98	139,92	488,90	324,82	133,26	458,08
Riso*	184,90	139,92	324,82	170,74	133,26	304,00
Mais e sorgo*	179,90	139,92	319,82	166,58	133,26	299,84
Olivo*	169,91	139,92	309,83	158,25	133,26	291,51
Colture oleaginose*	119,93	139,92	259,86	116,60	133,26	249,86

* Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 al paragrafo 6 dell'articolo 28.

(1) Premio abbattuto per euro 5,50 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

10.1. Tipologie di domanda e di comunicazione

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'OP AGEA ha disposto anche per l'annualità 2016 la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento. La <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>>¹. Pertanto le disposizioni impartite da AGEA per la <<domanda di

¹ Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione, sia considerata valida anche come domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, art. 2, par. 1 punto 4).

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

pagamento>> con le Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

Conformemente a quanto stabilito dall'OP AGEA nelle predette Istruzioni operative, per l'annualità 2016 il richiedente può presentare le seguenti tipologie di domanda e di comunicazione:

- 1) domanda iniziale di sostegno/pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 (di seguito domanda iniziale di sostegno/pagamento);
- 2) domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg (UE) n. 809/201 (di seguito domanda di modifica);
- 3) domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda di ritiro parziale);
- 4) comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale).

10.2. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda iniziale di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento presso:

- un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro 81 – 00185 Roma.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

10.3. Presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento

Qualora lo stesso richiedente, nell'ambito della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, intenda aderire sia al Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo che al Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata deve essere presentare una domanda di sostegno/pagamento per ciascun Tipo di intervento.

10.3.1. Modalità di compilazione e di presentazione della domanda

Per la compilazione e la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica ("rilascio" della domanda sul portale SIAN) che registra la data di presentazione.

L'OP AGEA ha previsto oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del beneficiario sul modello cartaceo, anche la modalità di sottoscrizione con firma elettronica mediante il codice OTP. Poiché è presentata un'unica domanda iniziale di sostegno/pagamento tale modalità di sottoscrizione con firma elettronica è valida anche per la domanda di sostegno.

La presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda di sostegno/pagamento si intende effettivamente presentata all'Autorità di Gestione; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Autorità di Gestione.

Nell'Allegato C – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande, sono riportate le istruzioni regionali per la compilazione delle domande.

10.3.2. Termine di presentazione della domanda

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il 16 maggio 2016.

Fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento oltre il 16 maggio 2016 (presentazione tardiva della domanda) comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 16 maggio 2016. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al 10 giugno 2016 sono irricevibili.

10.4. Presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

E' possibile presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 per modificare la domanda di pagamento precedentemente presentata.

Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento le modifiche della domanda di pagamento, richieste con la predetta domanda di modifica, si applicano anche alla domanda di sostegno.

Con la domanda di modifica possono essere effettuate le modifiche di cui all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 come disposto da AGEA al paragrafo 7.2 delle Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016.

La compilazione e la presentazione on-line della domanda di modifica è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 10.3.1. per la domanda iniziale di sostegno/pagamento.

Ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ("rilascio" sul portale SIAN delle domande di modifica) è il 31 maggio 2016.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda iniziale di sostegno/pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale di sostegno pagamento.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio sul portale SIAN della domanda di modifica oltre il 31 maggio 2016 comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica possono essere "rilasciate" sul portale SIAN fino al 10 giugno 2016, termine ultimo di presentazione tardiva delle domande iniziali di sostegno/pagamento. Le domande di modifica presentate dopo il 10 giugno 2016 sono irricevibili.

10.5. Presentazione della domanda di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento può essere ritirata in parte per iscritto in qualsiasi momento.

La compilazione e la presentazione on-line della domanda di ritiro parziale è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 10.3.1. per la domanda iniziale di sostegno/pagamento.

Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento, la richiesta di ritiro parziale si applica alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

Qualora pervengano più domande di ritiro parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di ritiro parziale non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda valida precedentemente presentata.

L'OP AGEA al paragrafo 8.1 delle Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016 ha stabilito che il termine per la presentazione della domanda di ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dell'OP AGEA al predetto paragrafo 8.1 il beneficiario può presentata richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP AGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

10.6. Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento può essere ritirata in tutto per iscritto in qualsiasi momento.

La compilazione e la presentazione on-line della comunicazione di ritiro totale è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 10.3.1. per la domanda iniziale di sostegno/pagamento.

Poiché per la misura è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento, la richiesta di ritiro totale si applica alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

L'OP AGEA al paragrafo 8.2 delle Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016 ha stabilito che il termine per la presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dall'OP AGEA al predetto paragrafo 8.2, il beneficiario può presentata richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP AGEA non è possibile presentare comunicazioni di ritiro totale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2.

10.7. Presentazione della copia cartacea delle domande e delle comunicazioni sottoscritte con firma autografa

Le domande e le comunicazioni di cui ai paragrafi 10.3., 10.4., 10.5. e 10.6., trasmesse on-line sul portale SIAN, stampate dal portale SIAN e sottoscritte con firma autografa, corredate della fotocopia del documento di riconoscimento valido, devono essere presentate dal richiedente o dal CAA in sua vece incaricato, ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Qualora l'OP AGEA disponga anche per l'annualità 2016 la presentazione della "Domanda iniziale semplificata", "servente sia al primo che al secondo pilastro" della PAC, il richiedente che presenta tale domanda sottoscritta con firma autografa, o il CAA in sua vece incaricato, deve presentare la fotocopia di tale domanda sulla quale dovrà essere apposto il timbro e la firma del CAA "per copia conforme all'originale"; il CAA garantisce la conservazione della domanda iniziale semplificata in originale nel fascicolo aziendale.

Allo stesso Servizio Territoriale competente deve essere inoltre presentato il Modulo 1 (ritiro parziale) e il Modulo 2 (ritiro totale) qualora utilizzati.

Qualora il CAA presenti contemporaneamente più domande deve essere presentata una nota di trasmissione dello stesso CAA contenente l'elenco delle domande sottoscritte con firma autografa presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda.

La predetta documentazione deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente entro i seguenti termini:

1. Domanda iniziale di sostegno/pagamento: 30 settembre 2016;
2. Copia conforme della "Domanda iniziale semplificata" qualora attivata dall'OP AGEA: 30 settembre 2016;
3. Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 settembre 2016;
4. Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): entro il 30 settembre 2016 per le domande rilasciate entro il 9 settembre 2016 oppure entro 15 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) qualora la domanda sia rilasciata dopo tale data.
5. Comunicazione ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale): entro il 30 settembre 2016 per le comunicazioni rilasciate entro il 9 settembre 2016 oppure entro 15 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) qualora la comunicazione sia rilasciata dopo tale data;
6. Modulo 1 (ritiro parziale) e Modulo 2 (ritiro totale): in qualsiasi momento nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ai precedenti paragrafi 10.5. e 10.6.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

La predetta documentazione può essere presentata ad ARGEA Sardegna tramite consegna a mano, posta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) e posta elettronica certificata (PEC).

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo e la PEC di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi Comuni di competenza, sono riportati nel documento "Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti" che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it.

11. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regg. (UE) n. 640/2014 e 809/2014.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il D.M. n. 3536 del 08.02.2016 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016, saranno approvate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016. I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale Decreto.

12. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria secondo le istruzioni impartite da AGEA.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dall'aiuto. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti da AGEA.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della Misura potranno essere impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura). I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

15. ALLEGATI

Allegato A - Matrice prodotti/interventi

Allegato B – Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Allegato C – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande

Modulo 1 – Ritiro parziale

Modulo 2 – Ritiro totale

16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 6513 del 18 novembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 1922 del 20 marzo 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020";
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Circolare di AGEA protocollo n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 recante "Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015";
- le Istruzioni operative di AGEA n. 12 protocollo n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016";

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente “Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 (di seguito PSR 2014/2020);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 concernente “Recepimento regionale del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Direttive di attuazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto.”;
- Delibera della Giunta regionale n. 20/5 del 28 aprile 2009 concernente l'approvazione delle procedure per l'adozione dei Disciplinari di Produzione integrata (DPI)
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” che all'art. 2, comma 3 istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 del 08.05.2014 concernente l'attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 909/DecA/18 del 11/04/2016 concernente “D.M. 4890 del 8/05/2014. Approvazione dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Sardegna per l'anno 2016”;
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 concernente “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.”;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 concernente "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 concernente "Recepimento regionale del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Direttive di attuazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto.";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale - Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n. 5719/145 del 21 aprile 2016, riguardante il PSR 2014/20 - Misure a superficie e animale (M10 - M11 - M13 - M14 - M15). Delega ad Argea Sardegna attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 998/DecA/21 del 22.04.2016 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l'attuazione del Programma – Misura 10 Pagamenti agro – climatici – ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica – annualità 2016".